



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "MAJORANA"



Scientifico-Liceo Scienze applicate –Liceo Classico –Liceo Linguistico-Scienze Umane A.F.M –
Turismo-Sirio I.T.C.- Servizi per l'Agricoltura e lo Sviluppo Rurale
Servizi per l' Enogastronomia Alberghiera
96012 AVOLA (SR) – Via Labriola, 1Tel - 0931831970
C.F. 92021320897
E_mail istituzionale: sris02300a@istruzione.gov.it
Posta certificata: sris02300a@pec.istruzione.it



I.I.S.S. "E. MAJORANA" - AVOLA (SR)
Prot. 0008514 del 22/05/2026
VII (Entrata)

REGOLAMENTO D'ISTITUTO

Accesso in classe di professionisti sanitari incaricati

Approvato dal Consiglio d'Istituto

In data 10.03.2026 - verbale n° 11 - delibera n° 114

Art. 1 – Premessa e riferimenti normativi

Il presente Regolamento disciplina le modalità di accesso ai locali scolastici, e in particolare alle aule, di professionisti sanitari incaricati nell'ambito del piano terapeutico, riabilitativo, assistenziale o del progetto di vita di alunni con disabilità.

Il Regolamento è adottato in attuazione della Raccomandazione n. 1/2025 dell'Autorità Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità, ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. g), del Decreto legislativo 20/2024, nel rispetto:

- dell'autonomia scolastica riconosciuta dall'ordinamento vigente;
- dei principi costituzionali;
- della Legge 3 marzo 2009, n. 18 di ratifica della Convenzione delle Nazioni Unite sui Diritti delle Persone con Disabilità.

Il presente Regolamento è finalizzato a garantire:

- la continuità terapeutica;
- l'inclusione scolastica;
- la piena tutela del diritto allo studio e del diritto alla salute dell'alunno con disabilità.

Art. 2 – Ambito di applicazione

Il Regolamento si applica ai professionisti sanitari formalmente incaricati di interventi previsti nell'ambito di:

- Piano terapeutico o riabilitativo;
- Piano Educativo Individualizzato (PEI);
- Piano Assistenziale Individualizzato (PAI);
- Progetto di vita dell'alunno.

Art. 3 – Autorizzazione all'accesso

1. L'accesso del professionista sanitario è consentito esclusivamente previa autorizzazione della Dirigente Scolastica.
2. L'autorizzazione costituisce atto dovuto a seguito della verifica della regolarità e completezza della documentazione presentata.
3. La Dirigente Scolastica non effettua alcuna valutazione nel merito clinico o terapeutico dell'intervento.
4. Non sono ammesse autorizzazioni subordinate al consenso o all'assenso di altri soggetti, inclusi docenti o genitori degli altri alunni.

Art. 4 – Documentazione richiesta

Ai fini dell'autorizzazione, deve essere presentata documentazione attestante:

- l'incarico professionale;
- il progetto terapeutico o di osservazione;
- il collegamento con il Piano terapeutico/riabilitativo, PEI, PAI o Progetto di vita.

Il progetto terapeutico o di osservazione può indicare:

- motivazione e finalità dell'intervento;
- durata prevista;
- giornate e orari di accesso;
- modalità operative;
- eventuale flessibilità organizzativa.

Tali elementi sono gestiti in un'ottica di flessibilità, tenendo conto dell'evoluzione dei bisogni dell'alunno e della possibilità di modifiche motivate senza necessità di reiterare la procedura autorizzativa.

Art. 5 – Comunicazione

1. L'Istituto assicura una comunicazione preventiva ai docenti della classe e ai genitori degli altri alunni.
2. La comunicazione ha natura esclusivamente informativa.
3. In nessun caso essa può assumere la forma di consenso o assenso, né condizionare l'accesso del professionista.

Art. 6 – Tutela della riservatezza

- Il professionista sanitario è tenuto al rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.
- L'Istituto può richiedere una dichiarazione di impegno relativa a:
 - non interazione con alunni diversi da quello interessato;
 - permanenza in classe esclusivamente in presenza del docente;

- utilizzo delle informazioni esclusivamente per finalità professionali connesse all'incarico.

Art. 7 – Tempi di autorizzazione e gestione delle urgenze

1. L'Istituto definisce un termine massimo di 20 (venti) giorni solari e consecutivi dalla presentazione della documentazione completa per il rilascio dell'autorizzazione.
2. Tale termine non può in alcun modo comprimere o pregiudicare i diritti dell'alunno con disabilità.

Nei seguenti casi:

- osservazione urgente;
- accesso sanitario indifferibile;
- intervento da effettuarsi in specifico giorno o orario per motivate ragioni cliniche, riabilitative o educative;

L'Istituto consente l'accesso anche in deroga ai termini ordinari, al fine di garantire la continuità terapeutica e la tutela effettiva dei diritti fondamentali.

Art. 8 – Organizzazione scolastica degli accessi

Nel rispetto del diritto dell'alunno alla continuità terapeutica, l'Istituto può organizzare, in concerto con il professionista:

- giornate dedicate;
- calendari programmati di accesso.

Tali modalità organizzative non possono tradursi in:

- diniego dell'accesso;
- rinvio ingiustificato;
- limitazione sostanziale dell'intervento sanitario necessario.

Art. 9 – Adempimenti non conformi

Non risultano conformi al presente Regolamento:

- la richiesta del consenso dei genitori degli altri alunni;
- la richiesta dell'assenso dei docenti;
- l'acquisizione di autodichiarazioni sul casellario giudiziale o sui carichi pendenti nei confronti dei professionisti sanitari incaricati.

Eventuali disposizioni interne in contrasto con il presente Regolamento si intendono abrogate o adeguate.

Art. 10 – Disposizioni finali

Il presente Regolamento:

- entra in vigore dalla data di approvazione da parte degli Organi Collegiali competenti;
- è pubblicato sul sito istituzionale dell'Istituto;
- costituisce parte integrante del Regolamento d'Istituto.

Ogni applicazione deve avvenire nel rispetto dei principi di inclusione, non discriminazione e piena tutela dei diritti delle persone con disabilità.

La Dirigente Scolastica
Prof.ssa Gabriella Pagano